

COMUNE DI CARPINETI
L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 20 luglio 2018

Oggetto: Parere su assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri

II REVISORE

PREMESSO

Con delibera n. 17 del 28/03/2018, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Con delibera n. 22 del 03/05/2018, il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2017;

La Giunta comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Giunta comunale n. 29 del 12/04/2018 con cui si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e alla variazione agli stanziamenti relativi al F.P.V. art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 e alla relativa variazione di Bilancio 2018/2020;
- Giunta comunale n. 54 del 21/05/2018 con cui si è provveduto alla seconda variazione del bilancio finanziario 2018/2020 relativa alle dotazioni di cassa;
- Giunta comunale n. 55 del 21/05/2018 con cui si è provveduto alla terza variazione del bilancio finanziario 2018/2020 relativa al primo prelievo dal fondo di riserva;
- Giunta comunale urgente n. 69 del 06/06/2018 con cui si è provveduto alla quarta variazione del bilancio finanziario 2018/2020, in seguito al rinnovo del contratto nazionale della pubblica amministrazione del 21/05/2018;
- Giunta comunale urgente n. 78 del 27/06/2018 con cui si è provveduto alla quinta variazione di bilancio, necessaria per poter modificare il Piano dei lavori pubblici e procedere alle conseguenti variazioni del bilancio di previsione sugli stanziamenti di parte capitale, al fine di richiedere entro la scadenza del 30/06/18 un contributo del Ministero dell'Interno a finanziamento del progetto di installazione di impianti di videosorveglianza in località Valestra e nel capoluogo;

In data 17/07/2018 è stata sottoposta all'Organo di revisione la proposta di deliberazione relativa all'assestamento generale e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2018 per l'espressione del relativo parere;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

● L'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

- b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

● Il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione *"lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno"*, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

● L'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

● Il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che *al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. ¶Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*;

Dato atto che, a seguito della variazione di assestamento generale in approvazione, ai sensi della normativa sopra citata è necessario effettuare la ricognizione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il termine del 31 luglio;

Al fine di monitorare l'andamento generale della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario gli enti locali devono attestare:

- il rispetto degli equilibri a cui è sottoposto il bilancio;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica, in particolare il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- la congruità della quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla normativa vigente e all'andamento delle entrate soggette a svalutazione, sia di competenza sia a residuo;

Nel caso di accertamento negativo gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, dei residui e anche di cassa;
- I provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri risultanti dalla gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione ad eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi per passività potenziali e l'accantonamento per perdite delle società partecipate.

Dato atto che

- per il riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione;

- per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31/07/2018.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Rilevato che:

1) Si rendono necessarie variazioni del bilancio 2018-2020 richieste dai diversi settori e si rispettano gli equilibri di bilancio con l'applicazione:

- di una quota di avanzo libera per € 20.000,00 per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, in particolare le spese impreviste a seguito di eccezionali eventi atmosferici;

- di una somma di 40.000 euro di oneri di urbanizzazione al finanziamento delle spese correnti, in particolare delle manutenzioni delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (strade, immobili pubblici e impianti sportivi), ai sensi dei commi 460 e 461 dell'art. 1 della Legge 236/2016, come integrati dall'art. 1-bis del DL n. 148/2017;

- dei proventi dalle alienazioni patrimoniali derivanti dalla cessione delle azioni IREN, per finanziare le quote capitale dei mutui in ammortamento nell'esercizio 2018, pari ad euro 152.669,05, ai sensi dell'art. 1, comma 866, della Legge n. 205/2017;

2) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2017;

3) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio e il fondo cassa al termine dell'esercizio è previsto positivo;

4) sono rispettate le disposizioni dell'art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni sul contenimento delle spese di personale rispetto al triennio 2011-13;

5) è rispettato il limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato;

6) il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;

7) non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;

8) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili da parte dei responsabili dei servizi;

9) non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati.

Esaminata la variazione di assestamento generale del bilancio che si riassume nella tabella seguente:

ENTRATE

Titolo	Descrizione	Cassa Esercizio 2018	Variazione esercizio 2018	Variazione esercizio 2019	Variazione esercizio 2020
avanzo	Fondi non vincolati	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I	Entrate correnti di natura tributaria	8.500,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00
II	Trasferimenti correnti	30.016,15	30.016,15	0,00	0,00
III	Entrate extratributarie	-5.085,00	-5.085,00	260,00	260,00
IV	Entrate in c/capitale	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
V	Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIFFERENZA	95.431,15	115.431,15	3.260,00	3.260,00

USCITE

Titolo	Descrizione	Cassa Esercizio 2018	Variazione esercizio 2018	Variazione esercizio 2019	Variazione esercizio 2020
I	Spese correnti	246.100,20	246.100,20	3.260,00	3.260,00
II	Spese in conto capitale	-130.669,05	-130.669,05	0,00	0,00
III	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Chiusura anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

VII	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIFFERENZA	115.431,15	115.431,15	3.260,00	3.260,00

Accertata:

- la coerenza della previsione di competenza e di cassa con i vincoli di finanza pubblica 2018/2020 come da prospetto seguente:

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	92.715,52	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	257.557,64	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	350.273,16	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	3.020.339,91	2.899.839,91	2.899.839,91
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	154.096,57	113.580,42	113.580,42
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	224.212,54	214.957,54	204.057,54
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.231.607,52	480.000,00	470.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	705.534,71	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.561.816,07	3.069.845,65	3.052.824,87
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	90.069,36	100.932,73	112.807,17
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	1.952,21	1.952,21	1.952,21
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.469.794,50	2.966.960,71	2.938.065,49
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.002.030,82	480.000,00	470.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	3.002.030,82	480.000,00	470.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	185.000,00	80.000,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G+H+I+L-M) ⁽⁴⁾		29.239,09	181.417,16	279.412,38

ESPRIME

- parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- parere favorevole alla variazione di assestamento generale del bilancio 2018-2020.

L'organo di revisione

